

Sommario

<i>CROCE BIANCA VOLPIANESE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO</i>	2
REGOLAMENTO INTERNO	2
DEFINIZIONE	2
ART. 1 – I SOCI	2
ART. 2 – ITER DI AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI	3
ART. 3 – DIRETTORE SANITARIO E FORMAZIONE	4
ART. 4 – VITA ASSOCIATIVA	5
ART. 5 – MANSIONI DEI SOCI ATTIVI IN EMERGENZA SANITARIA	5
ART. 6 – SERVIZI.....	6
ART. 7 – AUTORIZZAZIONI ALLA GUIDA.....	8
ART. 8 – FUORI QUADRO	9
ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	10
ART. 10 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO	11
ART. 11 – ELEZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI.....	12
ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO.....	13
ART. 13- PROBIVIRI	14
ART. 14 - ASSEMBLEA VOLONTARI	15
ART. 15 – COMMISSIONI ED INCARICHI	15
ART. 16 – ATTIVITA’ ORGANIZZATE A TEMPO DETERMINATO	16
ART. 17 – CHIUSURA.....	16

CROCE BIANCA VOLPIANESE ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO

REGOLAMENTO INTERNO

DEFINIZIONE

Viene definito Regolamento Interno dell'Associazione quel documento che, nato nel totale rispetto dello Statuto Associativo, definisce operativamente l'andamento della vita associativa e costituisce il punto di riferimento comportamentale per tutti i Soci.

ART. 1 – I SOCI

I soci ordinari dell'Associazione si suddividono in tre categorie non sovrapponibili:

SOCI SOSTENITORI

SOCI ONORARI

SOCI ATTIVI

- 1.1 Sono soci sostenitori coloro i quali versino una quota annuale definita dall'Assemblea dei volontari contribuendo significativamente con un ammontare non inferiore al necessario per l'abbigliamento completo di un socio attivo. Il versamento della quota ha validità per un anno solare.

- 1.2 Il titolo di socio onorario è conferito a coloro i quali abbiano contribuito attivamente alla vita associativa per un periodo non inferiore ad anni 30, non possano più prestare servizio attivamente e ne facciano richiesta o siano proposti da altro volontario.
La qualifica di socio onorario è riconosciuta anche a persone o enti che abbiano acquisito nei confronti della Associazione, particolari meriti di valore morale o materiale. I soci onorari che ne abbiano interesse sono accolti in Associazione per lo svolgimento delle opere accessorie al buon andamento della stessa.

1.3 Per soci attivi si intendono coloro i quali, in regola con tutti i requisiti richiesti dall'Associazione, prestino per conto di essa servizio regolare e continuativo. Lo svolgimento di suddetto servizio sostituisce la quota associativa menzionata in più punti dello Statuto.

Ai soci attivi viene consegnata una tessera identificativa, sulla quale è indicata anche la mansione per la quale sono abilitati.

I soci attivi vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

- volontari che prestino servizio nello svolgimento delle attività principali come, a titolo esemplificativo: centralinista, soccorritore, autista soccorritore, autista ambulanza, autista vettura, tirocinante, osservatore non ancora abilitato all'intervento e in generale tutte le figure che si rendano necessarie;
- soci che vengono ammessi per le loro attitudini professionali o culturali, il servizio che svolgono viene stabilito dall'Associazione in funzione dell'utilizzo di tali attitudini.

ART. 2 – ITER DI AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI

L'ammissione dei soci è subordinata ad iter che possono variare per disposizioni legislative regionali o nazionali.

2.1 Età

Si può essere membri dell'Associazione a partire da anni 14, in caso di minore età la domanda è presentata e controfirmata da un genitore o dal facente funzioni.

Si precisa che i soci con età compresa tra i 14 ed i 18 anni possono svolgere unicamente servizio quali centralinisti o nel corso di attività promozionali affiancati da un maggiorenne.

Coloro i quali avessero età compresa tra gli anni 16 e 18 potranno anche svolgere servizio in qualità di barellieri osservatori durante i trasporti, affiancati da un barelliere maggiorenne oltre all'autista.

Non è prevista un'età massima per i soci ordinari sostenitori e onorari, i soci attivi perdono eventuali abilitazioni al servizio in emergenza sanitaria al compimento del 75° anno di età, salva espressa deroga da parte del Consiglio, prevista anche per i limiti citati nell'Art. 7.

2.2 Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione a libro soci è presentata su apposito modulo disponibile sul sito e presso i locali associativi, allegando fotocopia di codice fiscale, carta d'identità ed eventuale patente, 2 foto formato tessera, certificato di sana e robusta costituzione.

Il volontario che abbia il certificato medico scaduto, può partecipare alla vita associativa ma non può prestare il suo servizio al di fuori della sede.

2.3 **Delibera**

Il Consiglio delibera secondo coscienza l'ammissione dei richiedenti, sospendendo l'efficacia della stessa per 10 giorni decorrenti a partire dalla pubblicazione dell'elenco al fine di consentire ai soci ordinari di sollevare eventuali obiezioni. Il Consiglio Direttivo, laddove ne ravvisi la necessità, ha facoltà di chiedere ulteriori documenti a corredo della domanda di iscrizione.

2.4 **Formazione**

Ove si renda necessaria per i ruoli ricoperti in associazione il socio partecipa con profitto ai corsi indicati dal Consigliere incaricato alla formazione, come meglio specificato nell'Art. 3.

2.5 **Dotazione del socio attivo**

Al completamento della formazione il socio ordinario attivo riceve la divisa associativa e contestualmente firma la ricevuta di consegna. I volontari sono tenuti a presentarsi nei turni di servizio stabiliti con vestiario adeguato e con la migliore igiene personale. E' vietato l'uso di tali dotazioni per motivi diversi dal servizio autorizzato.

2.6 **Soci onorari**

Qualsiasi socio attivo può proporre al Consiglio l'altrui nomina a socio onorario dandone adeguata motivazione. La proposta è resa pubblica almeno 10 giorni prima della riunione del Direttivo al fine di consentire ai volontari che ne abbiano interesse di esprimere privatamente il proprio parere.

I soci sostenitori non vivono la vita dell'Associazione quindi non hanno diritto di voto.

ART. 3 – DIRETTORE SANITARIO E FORMAZIONE

3.1 Nel rispetto delle normative vigenti l'Associazione provvede a nominare il Direttore Sanitario, regolarmente iscritto all'Albo dei medici, non necessariamente facente parte dei soci ordinari, eventualmente remunerato per la prestazione offerta.

3.2 Il parere del Direttore Sanitario è vincolante per tutte le decisioni di sua competenza, ha funzione consultiva del Consigliere responsabile della formazione nell'elaborazione dei programmi, valuta e rivaluta annualmente l'idoneità dei volontari.

3.3 La formazione e l'aggiornamento dei soci ordinari attivi è curata dal Consigliere responsabile il quale viene affiancato da apposita commissione di formatori, incaricati dal

Consiglio, che abbiano partecipato ad appositi corsi o abbiano particolari attitudini personali o professionali.

ART. 4 – VITA ASSOCIATIVA

4.1 La vita associativa è improntata al rispetto verso se stessi, l'Associazione, gli altri soci e gli ambienti con i quali si entri in contatto.

Tra i volontari non sono ammessi rimproveri e comportamenti fisicamente o verbalmente aggressivi, specie durante le uscite. In caso di pareri discordi sul servizio, al termine dello stesso si può presentare rapporto alla DDS, che, ove lo ritenga opportuno, investe della questione il Consiglio.

4.2 I soci facenti parte di altre associazioni che operano nei medesimi ambiti sono tenuti a comunicarlo in forma scritta.

4.3 Modalità di informazione dei soci

Tutte le attività associative sono portate a conoscenza dei soci tramite le bacheche in sede e i canali digitali in uso.

I volontari hanno facoltà di richiedere, in forma scritta motivata, l'accesso ai libri sociali i quali rimangono non condivisibili, non pubblicabili e non sottraibili dalla sede.

I soci, che in virtù della loro attività all'interno dell'associazione, siano a conoscenza di dati sensibili, sono strettamente tenuti al riserbo.

Per tutto ciò che non è meglio specificato nel presente articolo si fa riferimento al codice etico ANPAS.

ART. 5 – MANSIONI DEI SOCI ATTIVI IN EMERGENZA SANITARIA

5.1 Centralinista

Il centralinista, ove presente in squadra:

- collabora con l'autista per garantire il buon andamento del servizio e della sede in generale;
- gestisce correttamente bollettari, registri, schede 118, fogli di marcia, e inserisce la documentazione a portale;
- custodisce e gestisce locali e attrezzature di proprietà dell'Associazione;
- riscuote eventuali importi per prestazioni effettuate o per le sottoscrizioni compilando

la relativa ricevuta;

- nel caso in cui il resto della squadra sia sul servizio ha la responsabilità dell'andamento dell'Associazione e presta il massimo supporto al compimento ottimale dello stesso.

5.2 **Autista soccorritore**

L'autista, in stretta collaborazione con il resto della squadra, ha la responsabilità circa l'andamento del servizio, il caricamento e lo scaricamento del paziente, la gestione del mezzo, il contatto e confronto con la Centrale Operativa e la sede, quest'ultimo punto può essere delegato al soccorritore presente.

5.3 **Soccorritore**

Il soccorritore, oltre ad essere responsabile del proprio operato, è tenuto ad aggiornare costantemente e puntualmente l'autista circa le condizioni del trasportato.

5.4 **Tirocinante**

Il tirocinante, che ha completato il corso teorico-pratico e sta svolgendo le ore di affiancamento previste, collabora attivamente con gli altri membri della squadra.

5.5 **Osservatore**

Il volontario in formazione si affianca proattivamente al resto della squadra, durante il servizio ha la sola funzione di osservatore.

ART. 6 – SERVIZI

6.1 I soci attivi effettuano servizio in squadre organizzate a cura della Direzione dei Servizi (in seguito DDS).

I soci devono sempre segnalare alla DDS la propria impossibilità ad effettuare un turno assegnatogli con un preavviso minimo di 48 ore, superato tale limite il socio dovrà adoperarsi in prima persona al fine di trovare il sostituto.

Ai volontari viene richiesto un minimo di 4 servizi al mese, di cui 1 festivo. I soci attivi che fossero inadempienti possono, a discrezione della DDS, essere considerati dimissionari d'ufficio, come da Art. 10 Regolamento.

Sono considerati servizi ai fini del mantenimento della qualità di socio ordinario attivo: centralinista, servizi in emergenza, elisoccorso, trasporti vari, assistenze ad eventi e manifestazioni, adempimento degli incarichi associativi.

6.2 Orari turni emergenza

Le giornate sono suddivise in 4 turni, i volontari che ne avessero necessità possono richiedere variazione alla DDS.

Feriali	Sabato e Prefestivi	Domeniche e Festività
6.00 - 13.00	7.00 – 13.00	8.00 -13.00
13.00 -19,00	13.00 – 19.00	13.00 -19.00
19.00 -23.00	19.00 – 24.00	19.00 -23.00
23.00 -6.30(7.00 Venerdì)	24.00 – 8.00	23.00 -6.30

I soci attivi sono tenuti a presentarsi con almeno 5 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio turno per il passaggio di consegne.

In caso di ritardo non concordato con la DDS il volontario è tenuto ad avvisare la squadra presente in sede.

La squadra entrante è tenuta a dare disponibilità per la sostituzione in servizio con il seguente discrimine:

- nel caso in cui una squadra di volontari dia il cambio infrasettimanale a una di dipendenti, verificandosi una sovrapposizione di orario, si dovrà segnalare la disponibilità alla squadra uscente entro 15 minuti dal termine dell'orario lavorativo;
- in tutti gli altri casi la disponibilità della squadra entrante dovrà essere segnalata nei primi 15 minuti dall'inizio del turno.

Nel caso di sovrapposizione tra squadra entrante e squadra uscente la prassi indica che quest'ultima sia tenuta a svolgere i servizi per i quali sia ricevuta chiamata entro la fine del turno, è facoltà della squadra entrante offrirsi di anticipare l'orario di inizio.

6.3 Composizione squadra d'emergenza

La squadra è composta obbligatoriamente da:

- 1 autista soccorritore
- 1 barelliere
- A questi si possono aggiungere: centralinista, autista, barelliere, tirocinante, osservatore

6.4 Comportamento durante il servizio

All'inizio di ogni turno è obbligatorio segnalare la propria presenza apponendo la firma sul foglio di servizio, compilando l'appello o tramite qualsiasi altra pratica introdotta in sostituzione, anche ai fini della copertura assicurativa, effettuare la check list.

Durante il turno di servizio, la squadra ha l'obbligo di mantenere ottimale la situazione funzionale e igienica dei locali, dei mezzi e di tutte le proprietà dell'Associazione, ogni inadempienza deve essere segnalata alla DDS.

Durante i servizi è fondamentale ed essenziale attenersi tassativamente alle disposizioni della Centrale Operativa, si rammenta ai volontari l'assoluto divieto di somministrazione di farmaci.

Lo svolgimento dell'intervento, improntato alla piena e costruttiva collaborazione tra i presenti, è finalizzato ai provvedimenti di urgenza, in caso di disaccordo vale quanto previsto all'art. 4 Regolamento.

E' fatto divieto di rimuovere cadaveri, salvo diverse disposizioni da parte delle autorità competenti presenti sul posto.

6.5 Imprevisti durante il servizio

Se nel corso di un servizio si incorresse in ulteriori necessitanti di assistenza è fatto obbligo alla squadra di appurare la gravità della situazione e provvedere ad avvisare la sede e la C.O. 118 per richiedere un eventuale ulteriore mezzo di soccorso.

Qualora un componente della squadra si infortunasse durante il servizio è obbligo del centralinista o, in sua assenza, del responsabile del servizio informare tempestivamente il Presidente. Tutti i presenti dovranno redigere rapporto sull'evento.

Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto un mezzo dell'Associazione, appurate le condizioni di tutti i presenti, l'autista è tenuto a compilare la contestazione amichevole di incidente o qualora reputi il caso, a far intervenire la forza pubblica. Il telefonista, in mancanza il responsabile del servizio, deve avvisare immediatamente il Presidente.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI ALLA GUIDA

7.1 I mezzi associativi possono essere guidati solo da volontari in possesso della patente categoria B espressamente autorizzati a farlo.

Gli autisti sono responsabili dei veicoli loro affidati, devono adeguare la velocità dei mezzi alla natura dei servizi attenendosi alle norme del codice stradale. Sono penalmente responsabili delle proprie azioni e sono a loro carico eventuali contravvenzioni elevate dagli enti preposti, salvo esonero disposto dal Consiglio Direttivo.

7.2 **Prerequisiti:**

- 7.2.1 Autorizzazione di I livello: possesso della patente da almeno 1 anno, età compresa tra anni 19 e 75;
- 7.2.2 Autorizzazione di II e III livello: possesso della patente da almeno anni 2, svolgimento pregresso di almeno 40 servizi in emergenza, età compresa tra gli anni 21 e 70.
- 7.2.3 E' facoltà del Consiglio derogare i limiti di età per il conferimento delle autorizzazioni alla guida e revocare le stesse in qualsiasi momento.

7.3 **Autorizzazione di I livello:** è conferita dal Presidente in via provvisoria, effettuati 10 servizi tale autorizzazione può diventare definitiva previa delibera del Consiglio Direttivo.

7.4 **Autorizzazione di II livello:** prevede la possibilità di effettuare trasporti anche con le ambulanze non in emergenza. Tale abilitazione richiede un periodo di affiancamento e formazione preliminare, successiva valutazione della capacità e, in caso di esito positivo, delibera del Consiglio Direttivo.

7.5 **Autorizzazione di III livello:** prevede la possibilità di guidare tutti i mezzi associativi anche in emergenza. Tale abilitazione richiede un periodo di affiancamento e formazione preliminare, successiva valutazione della capacità e, in caso di esito positivo, delibera del Consiglio Direttivo.

7.6 **Commissione autisti**

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire un'apposita commissione formata da autisti scelti, con lo scopo di formare i candidati e valutarne la continua affidabilità.

La commissione stabilisce direttamente con gli aspiranti il calendario di addestramento e ne valuta i progressi al fine di riportarli al Consiglio.

In mancanza di tale organo, il Consiglio affianca al candidato un autista volonteroso che lo formi direttamente e riferisca ai fini dell'eventuale delibera.

ART. 8 – FUORI QUADRO

8.1 Il volontario che sia a conoscenza dell'impossibilità di effettuare servizi per un periodo superiore ai 30 giorni può richiedere, in forma scritta, il “fuori quadro”; ciò comporta l'esenzione dall'obbligo di svolgimento del numero minimo di servizi.

8.2 La condizione di fuori quadro continuativo non può essere mantenuta per più di 30 giorni decorrenti dall'accettazione dello stesso. L'ammontare complessivo di giorni in fuori quadro nel corso di un anno solare non può essere superiore a 60 giorni, salva espressa deroga da parte del Consiglio Direttivo per motivi seriamente documentabili. Superati i suddetti limiti il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di considerare il volontario dimissionario d'ufficio, art. 10 Regolamento.

Eccezione a tali limiti temporali che prevedono l'estensione del fuori quadro sino ad anni 2:

- maternità/paternità
- malattia grave.

8.3 I volontari che rivestano cariche sociali possono usufruire del fuori quadro per un periodo massimo di 60 giorni, decorsi i quali decadranno automaticamente dalle cariche.

8.4 Il socio attivo che rientri in servizio trascorso un intervallo di tempo superiore ai 60 giorni è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, in mancanza potrà avere unicamente il ruolo di centralinista o in alternativa svolgere incarichi accessori.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nei confronti del volontario inosservante degli impegni associativi assunti potranno essere presi i seguenti provvedimenti disciplinari, esposti nell'Albo sociale per almeno 9 giorni:

- ammonizione,
- sospensione con divieto di frequentazione degli ambienti associativi,
- esclusione.

9.1 **L' ammonizione** è a cura della Presidenza ed include comunicazione all'interessato del fondamento della stessa, non ha necessariamente forma scritta.

9.2 **La sospensione** è deliberata dal Consiglio Direttivo riunitosi a porte chiuse, il quale ne determina l'entità temporale ed eventuali sanzioni accessorie. Il Consiglio, in caso di importanti mancanze può riunirsi a tal fine in deroga alle modalità previste per la convocazione dello stesso. La trasmissione della delibera al volontario avviene con raccomandata o posta elettronica certificata.

La sospensione di durata superiore ai 6 mesi non contestata o confermata dal Collegio dei probiviri comporta la decadenza da tutti gli incarichi associativi e obbliga alla

reintegrazione dell'organo del sospenso.

9.3 L' esclusione è disciplinata nell'art. 10 Regolamento.

Nessun volontario può sottrarsi al parere del Consiglio Direttivo, è consentito appellarsi al Collegio dei Probiviri, art. 33 Statuto.

L'erogazione di sanzioni interne non preclude ove necessario il ricorso alle vie legali per la tutela degli interessi associativi.

ART. 10 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio ordinario si può perdere per i motivi di cui all'art. 10 dello Statuto e nel dettaglio per:

- **dimissioni deliberate d'ufficio dal Consiglio Direttivo per morosità**
La suddetta è da intendersi come mancato versamento della quota associativa, sia essa pecuniaria o sostituita dai servizi svolti per l'Associazione.
Il dimissionamento d'ufficio dei soci attivi è preceduto da una formale lettera di invito, eventualmente telematica, al volontario moroso. La mancanza di risposta o di reintegro entro 30 giorni è da intendersi come rifiuto di prorogare il mantenimento del titolo. Il socio che si trovi in disaccordo può richiedere l'intervento dei Probiviri come da art. 33 Statuto;
- **decadenza per incompatibilità** dal momento in cui questa si verifichi come previsto dall'art. 9 Statuto;
- **esclusione** proposta per l'approvazione dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per violazioni dello Statuto o del presente Regolamento;
- **recesso** del socio che ritenga di rassegnare irrevocabilmente le dimissioni in forma scritta da allegare al libro dei soci, facenti fede dalla data di presentazione delle stesse.

La perdita dalla qualità di socio non dà in alcun modo diritto al rimborso di quanto già versato all'Associazione.

Al momento della cancellazione dai ruoli le dotazioni dovranno essere restituite integre in quanto proprietà della Associazione, dovrà essere restituita anche qualsiasi tessera che il socio abbia ricevuto.

ART. 11 – ELEZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

11.1 Eleggibilità

Ogni volontario maggiorenne in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, non facente parte di altre associazioni operanti nei medesimi ambiti, può essere eletto nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Probiviri o in quello dei Revisori dei Conti. L'elenco contenente i nominativi di tutti i soci ordinari eleggibili dovrà essere pubblicato 20 giorni prima delle elezioni. Il volontario che intenda iscriversi per una o più cariche apporrà la propria firma nell'elenco in corrispondenza dell'organo per il quale si candida. Il giorno antecedente le elezioni si chiuderanno le candidature e saranno stilate e rese note ai soci le liste dei candidati.

In mancanza di candidature per un organo i componenti saranno cooptati tra gli eletti.

11.2 Esiti elettorali

In base alle preferenze espresse dall'Assemblea, è stilata la graduatoria degli eletti. I primi delle varie liste, entreranno nelle cariche:

- i primi 9 per il Consiglio Direttivo;
- i primi 3 per il Collegio dei Probiviri + 2 supplenti;
- i primi 2 per il Collegio dei Revisori dei conti + 2 supplenti.

I soci ordinari presenti in graduatoria sono tenuti ad esprimere la volontà di accettare o meno gli incarichi per i quali sarebbero stati eletti.

Nel caso in cui i candidati per più ruoli ricevessero voti sufficienti per rientrare in più organi avranno la facoltà di scegliere quale ruolo accettare.

In situazione di parità di voti avrà priorità nella graduatoria il volontario anagraficamente più anziano, art. 21 Statuto.

Tutti gli eletti entrano in carica il giorno successivo alle consultazioni, sono previsti 10 giorni per il passaggio di consegne.

11.3 Attribuzione incarichi apicali

I primi 9 della lista del Consiglio Direttivo, decideranno le cariche in una riunione a porte chiuse, è ammesso successivo rimpasto tecnico.

Per il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti, i 3 eletti designeranno il Presidente.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio adempie congiuntamente alle competenze assegnate dallo Statuto nell'art 26 conformandosi alla normativa nazionale anche in merito ai profili responsabilitari condivisi con gli altri organi.

12.1 Le cariche sono:

- PRESIDENTE
- VICE PRESIDENTE
- TESORIERE
- VICE TESORIERE
- SEGRETARIO
- DIRETTORE DEI SERVIZI
- VICE DIRETTORE DEI SERVIZI
- RESPONSABILE FORMAZIONE
- RESPONSABILE AUTOPARCO

12.2 **Competenze**

12.2.1 Il Presidente attua all'esterno le decisioni assunte dal Consiglio nelle forme previste dall'art. 28 Statuto.

12.2.2 Il Vice Presidente supporta attivamente il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza. In mancanza di entrambi le stesse sono assolte dal Consigliere con la maggiore anzianità associativa.

12.2.3 Tesoriere:

- cura lo stato economico dell'Associazione, in particolare verifica il saldo delle fatture attive e passive;
- fornisce parere circa la fattibilità delle proposte del Consiglio e pianifica l'attuazione delle delibere;
- verifica la stesura del bilancio, cura la redazione della relazione allegata;
- è responsabile dell'inventario dei beni associativi;
- verifica la documentazione presentata ai fini dei rimborsi;

12.2.4 Il Vice Tesoriere supporta attivamente il Tesoriere nello svolgimento delle suddette funzioni accogliendo le deleghe espressamente conferitegli a tale scopo.

12.2.5 Il Segretario, congiuntamente con il personale incaricato:

- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- verifica l'attuazione delle delibere;
- controlla la completezza della documentazione presentata dagli aspiranti nuovi soci;

- controlla la correttezza e il tempestivo aggiornamento dei libri associativi;
- cura le comunicazioni interne ed esterne.

12.2.6 Il Direttore dei Servizi segue la turnazione dalla pianificazione al completo svolgimento, coordinandosi con i dipendenti con incarico affine, verifica il corretto adempimento dell'impegno associativo da parte dei soci attivi.

12.2.7 Il Vice Direttore dei Servizi supporta attivamente il Direttore dei Servizi accogliendo le deleghe espressamente conferitegli a tale scopo. In assenza del Direttore ne fa le veci.

12.2.8 Il Responsabile della Formazione organizza e cura i corsi necessari per le abilitazioni allo svolgimento dei servizi e il mantenimento di un adeguato livello di aggiornamento; organizza anche le attività finalizzate ad attrarre nuovi soci. Nello svolgimento delle sue funzioni è affiancato dalla Commissione formazione, composta da volontari con particolari conoscenze, capacità e ove possibile in possesso di attestazioni specifiche.

12.2.9 Responsabile dell'autoparco, congiuntamente con i dipendenti con mansioni inerenti:

- cura l'efficienza dei mezzi associativi;
- è responsabile della regolarità degli adempimenti amministrativi;
- instaura, previa delibera del Consiglio direttivo adeguatamente informato anche circa gli aspetti economici degli interventi, rapporti commerciali continuativi con i fornitori di beni e servizi del settore; provvede, sentito il Tesoriere, agli interventi urgenti.

12.3 **Partecipazione consultiva alle riunioni**

I soci hanno facoltà di presenziare alle riunioni a porte aperte e di prendere parola nella trattazione delle “varie ed eventuali”.

12.4 **Fine Mandato**

Il Consiglio Direttivo uscente organizza elezioni entro gli ultimi 3 mesi dal proprio mandato, in questo lasso di tempo sono ammesse solo delibere inerenti la normale amministrazione.

ART. 13- PROBIVIRI

I probiviri deliberano secondo Statuto, Regolamento e coscienza. Qualora fossero investiti di questioni esulanti le loro competenze e/o conoscenze hanno facoltà di richiedere assistenza specialistica e rimettere la questione alle sedi opportune.

ART. 14 - ASSEMBLEA VOLONTARI

In aggiunta a quanto stabilito dagli artt. 16-23 Statuto si conviene che durante le votazioni che interessano l'operato del Consiglio Direttivo i membri dello stesso non abbiano diritto di voto.

ART. 15 – COMMISSIONI ED INCARICHI

15.1 Commissione: definizione, costituzione e scioglimento

Le Commissioni sono organi sussidiari del Consiglio Direttivo, che ne delibera la costituzione, l'eventuale patrimonio destinato e lo scioglimento. Il numero dei volontari inclusi è sempre dispari con un minimo di tre.

Le nuove proposte di Commissioni dovranno essere rese pubbliche all'interno dell'Associazione almeno nei quindici giorni antecedenti la riunione consiliare indetta a tal fine.

Ogni commissione fa riferimento a un Consigliere, che partecipa alle riunioni con la sola funzione consultiva.

15.2 Requisiti di partecipazione

Sono composte da Volontari scelti tra coloro che abbiano dimostrato attaccamento alla vita sociale, siano soci da almeno tre mesi, non ricoprano cariche associative e non facciano parte di altre Commissioni.

15.3 Incarico: definizione e conferimento

L'incarico è una delega esplicita e circoscritta ad un socio ordinario non facente parte di organi associativi, assegnatagli da un Consigliere per le materie di propria competenza.

La volontà di conferire un incarico è espressa in sede di Consiglio Direttivo, in caso di approvazione il volontario che intenda accettare la delega lo esplicita in forma scritta e suddetta dichiarazione è allegata al verbale della stessa riunione.

Il Consigliere che abbia conferito l'incarico può revocarlo in qualsiasi momento per giusta causa, informando gli altri membri del Consiglio Direttivo.

15.4 Durata

Sia per le Commissioni che per gli incarichi è prevista la possibilità di definire temporalmente la durata degli stessi.

In fase di successione degli organi associativi il nuovo Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la conferma o lo scioglimento delle Commissioni in essere.

ART. 16 – ATTIVITA' ORGANIZZATE A TEMPO DETERMINATO

E' facoltà del Consiglio Direttivo organizzare nuove attività, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti o Gruppi, finalizzate alla crescita dell'immagine dell'Associazione, nonché al benessere della comunità.

Per il compimento di tali attività o servizi l'Associazione può avvalersi di tutti i soci ordinari che si rendano disponibili.

ART. 17 – CHIUSURA

Per quanto non specificato dal presente regolamento interno, valgono le leggi della Repubblica italiana, il codice deontologico ANPAS, gli usi associativi e le comuni regole della civile convivenza.

Approvato in Assemblea Ordinaria dei Soci in data

Il Presente regolamento interno modificato è stato composto da 16 (sedici) pagine tutte timbrate e sottoscritte dal Presidente in carica ed entra in vigore dalla data di approvazione.

E' affisso in copia all'Albo della Sede.